

**COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI
SAMBRO**
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I
CRITERI DI ACCESSO AGLI
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI
NATURA ECONOMICA A FAVORE
DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE
VERSANO IN SITUAZIONE DI DISAGIO.**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 15.07.2013

Art. 1 Campo di intervento. Principi generali.

L'Amministrazione Comunale attua interventi e/o concede benefici di natura economica a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio – assistenziali disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri che la competenza a fornire il contributo sia di altri Enti, il Servizio Sociale Comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente Regolamento vengono applicati le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto per l'accollo degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro in disagiate condizioni economiche che non consentano loro la sussistenza o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.

Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovviste dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali.
- evitare rischi di istituzionalizzazione;
- permettere al beneficiario od al suo nucleo di riacquisire l'autonomia.

Art. 3 Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari dei benefici i residenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Art. 4 Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere:

- straordinari;
- indifferibili e urgenti.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale;

b) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua, gas etc, etc.) per le quali non sussiste più la possibilità di segnalazione di utenti alle compagnie e ditte erogatrici per l'accesso a tariffe agevolate;

c) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata ai tributi comunali;

d) prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini residenti, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, i quanto indigenti, ai sensi delle norme del presente regolamento.

e) erogazione di buoni spesa finalizzati all'acquisto di generi di prima necessità, mediante l'utilizzo di titoli di legittimazione, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Art. 5 - Intervento straordinario

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il beneficio erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri servizi dell'Amministrazione Comunale e altre particolari necessita per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il limite annuo massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona e fissato in Euro 1.500,00. Per nuclei familiari di più persone, detto limite e fissato in Euro 500,00 per ogni componente il nucleo familiare.

Art. 6 Intervento indifferibile e urgente

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato *una tantum* con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

Art. 7 Requisiti e condizioni

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- si trovino in uno stato di particolare bisogno economico;
- siano residenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro;
- non abbiano parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti o non siano in grado di prestarli.

Art. 8 Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento e quello definito dalle norme di cui ai dei Decreti Legislativi 31.03.1998 D.L. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

Art. 9 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni.

Per accedere all'intervento assistenziale economico gli interessati, o le persone da essi delegate, devono presentare apposita domanda al Servizio Sociale comunale, allegando la prescritta dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento.

L'Assistente Sociale Responsabile del Caso, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento concernente la misura della prestazione da erogare.

Nella istruttoria della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio - economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.

Infine il Responsabile dell'Area competente disporrà relativo provvedimento di assunzione di spesa.

Art. 10 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni indifferibili e urgenti

Per accedere all'intervento assistenziale indifferibile e urgente gli interessati presentano domanda al Servizio Sociale comunale oppure sono a questo segnalati da terzi. In questo secondo caso il Servizio Sociale procede d'ufficio.

L'Assistente Sociale Responsabile del Caso, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Infine il Responsabile dell'Area competente disporrà relativo provvedimento di assunzione di spesa.

Art. 11 Documentazione

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente, allega apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Nel caso in cui esistano parenti obbligati alla prestazione degli alimenti per legge, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, con finalità di richiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento economico in favore del parente assistito, escludendo parzialmente o totalmente l'obbligo del proprio intervento economico ed assolvendo al contempo i propri obblighi di legge, fatta salva ogni diversa determinazione giudiziaria.

L'Assistente Sociale, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi - mediante apposita richiesta - dei servizi degli altri Uffici comunali (Corpo della Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Anagrafe, etc. etc), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

Art. 12 Controlli

Sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente Regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 13 Recupero e rivalse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti alle stesse, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

L'istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata dal Responsabile dell'Area competente.

Art. 14 Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente prevista l'interruzione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione e di trasparenza

Ai sensi dell'art.26 comma 1° del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 il presente Regolamento viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune nella sezione: "Amministrazione Trasparente".

Ai sensi del combinato disposto dell'art.12 della Legge 241 del 1990 e dell'art.26 comma 2° del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 si dispone che la corresponsione dei contributi di importo superiore a Euro 1.000,00 annui al medesimo beneficiario sia subordinata alla pubblicazione della Determinazione del Responsabile che dispone tale corresponsione.

Ai sensi dell'art.26 comma 1° del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 la pubblicazione viene esclusa dei dati identificativi delle persone fisiche destinatari dei provvedimenti di cui al presente articolo qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati.

Articolo 16 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.